



N. 2028/10 SENT.  
N. 4488/10 REP.  
N. 3355/08 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO:  
RISARCIMENTO  
DANNI

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott.ssa Stefania Lapi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo il 6.05.2008 al n. 3355/08 R.G. e promossa con atto di citazione

**DA**

**CARLA MARCOLIN**, residente in Monticello Conte Otto, via dei Pini 7, c.f. MRCCLSS55T66A703L, con proc. dom. Avv. Eugenio Lequaglie e Avv. Michele Dalla Negra, con domicilio eletto in Vicenza Stradella del Garofolino n.1, come da mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE 

**CONTRO**

**GERMANO RANIERO**, residente in Vicenza, Piazza San Biagio 11, c.f. RNRGMN51T24L433F, con proc. dom. Avv. Lino Roetta, con domicilio eletto in Vicenza Corso Palladio 114, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato.

**CONVENUTO**

In punto: risarcimento danni.

All'udienza del 9.06.2010 la causa veniva riservata a sentenza sulle seguenti conclusioni.

**CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:**

Fatti Avvisi 30 DIC. 2010

Accertare il contenuto diffamatorio e/o lesivo dell'onore e/o dell'identità personale e/o della professionalità dell'attrice delle affermazioni del convenuto contenute in volantini, lettere aperte e articoli di giornale e condannarlo a risarcire all'attrice tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, nonché quanto dovuto a titolo di riparazione ex articolo 12 L. n. 47/48, nella somma di euro 25.000,00 o quella maggiore o minore, che questo Tribunale vorrà accertare e disporre anche a seguito di valutazione in via equitativa.

Ordinarsi ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle seguenti frasi offensive e/o sconvenienti e in relazione a tali frasi condannare il convenuto al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento:

- pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta "anomalie di gestione di pubblici concorsi e assunzioni di lavoratori dipendenti";
- pag 13 laddove si insinua che l'attrice e il marito abbiano partecipato ad un soggiorno a Malta senza diritto.

Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate.

Spese di lite rifuse.

#### **CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:**

Respingersi ogni domanda attorea e nella denegata ipotesi di accoglimento ridurre l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni.

Spese di lite rifuse.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'attrice citava in giudizio il convenuto esponendo che, dopo aver maturato esperienza direttiva in ambito sindacale, dal 2003 ricopriva l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Personale del Comune di Vicenza e che da quel momento rimaneva vittima di attacchi lesivi della sua reputazione da parte del convenuto, segretario provinciale della rappresentanza sindacale di base Rdb/CUB. Chiedeva, dunque, il risarcimento del relativo danno.

Tali attacchi si concretizzavano in volantini, lettere aperte della Confederazione Unitaria di Base e in articoli apparsi sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza".

Il convenuto si costituiva in giudizio esponendo che non si poteva ravvisare alcun carattere offensivo nelle espressioni utilizzate che erano solo ironiche e satiriche.

Esponeva che all'epoca dei fatti la stampa locale, ben prima dei volantini, si era occupata dell'assunzione dell'attrice, che anche il TAR Veneto aveva sancito l'irregolarità di tale assunzione e che in tale contesto doveva quindi trovare applicazione l'esimente del diritto di critica.

Esponeva, infine, il convenuto che nel caso di specie non potevano ritenersi superati i limiti del diritto di critica poiché i volantini, le lettere e gli articoli prendevano spunto da fatti accaduti e colpivano l'attrice in relazione alle funzioni svolte dalla stessa e alla sua gestione e che quindi era d'interesse della collettività conoscere gli avvenimenti che la coinvolgevano.

La domanda attorea è infondata e va rigettata.

Nelle espressioni usate dal convenuto non si ravvisa un attacco alla persona dell'attrice ma un esercizio del diritto di critica al suo operato nella qualità di Dirigente Responsabile del Settore Personale del Comune di Vicenza.

Tutelando il diritto di critica l'ordinamento garantisce uno degli aspetti della libertà di pensiero, volto a sostenere la dialettica democratica e a stimolare un dibattito.

Diritto di cronaca e diritto di critica sono entrambi tutelati dall'art. 21 della Costituzione.

La cronaca è relativa ad una realtà fenomenica ed è obiettiva, la critica è invece una valutazione di un fatto ed esprime un dissenso.

La critica per essere legittima incontra gli stessi limiti previsti per il diritto di cronaca: verità (riferita al fatto criticato, tenendo presente che la critica è una interpretazione del fatto e che è quindi necessariamente un'interpretazione soggettiva, un punto di vista), interesse pubblico (non può

trattarsi di una valutazione su un fatto privato ma di una valutazione su un fatto rilevante per la collettività) e continenza formale.

Il requisito della continenza formale nel diritto di critica è meno rigido che nella cronaca, purché non consista in una mera aggressione personale.

Il diritto di critica, quindi, permette di manifestare liberamente il proprio pensiero e si concretizza nell'espressione di un'opinione che, come tale, non è obiettiva, posto che la critica è necessariamente basata su un'interpretazione soggettiva dei fatti che essa ha per oggetto.

Come già detto la critica è manifestazione di un giudizio ed è per questo che il limite della verità è quello che risulta maggiormente compromesso, sottraendosi alla verifica dell'assoluta obiettività delle circostanze segnalate, la facoltà di critica è, infatti, per sua natura parziale e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti del soggetto criticato che si intende stigmatizzare.

I limiti predetti sono sicuramente superati quando la critica si trasforma in attacchi personali che colpiscono la sfera privata del soggetto, senza che vi sia alcuna finalità di pubblico interesse.

Nel caso di specie si ritiene sussistente la scriminante del diritto di critica.

È la condotta dell'attrice come dirigente che è stata oggetto di critica ed il convenuto non ha mai attaccato la persona dell'attrice in relazione alla sua sfera privata.

La critica è quindi relativa all'operato istituzionale dell'attrice e, in quanto tale, sicuramente di interesse per la collettività.

Per quanto riguarda il volantino in cui l'attrice è paragonata a "Superpippo" (doc. 3 parte attrice), tale paragone va riferito ai numerosi incarichi assunti dall'attrice e si ritiene comunque che il personaggio dei fumetti evocato non abbia alcuna connotazione negativa.

Il volantino relativo all'obbligo di giuramento dei dipendenti è volto a stimolare il dibattito sull'obbligatorietà o meno del giuramento dei dipendenti comunali di fronte a una comunicazione

dell'attrice che ne dichiarava l'obbligatorietà e una del Sindaco che affermava che lo stesso non era obbligatorio (doc. 2 e 3 fascicolo di parte convenuta).

Il volantino di cui al doc. 9 di parte attrice non contiene alcuna frase offensiva ed è una lettera aperta al Sindaco, alla Giunta e al Direttore Generale del Comune di Vicenza che chiede di chiarire perché nella bacheca del Settore Risorse Umane sia appeso "un articolo di giornale che pubblicizza una cantante gospel ed il suo coro" e chiede la nomina di un collegio competente per i provvedimenti disciplinari.

In relazione all'articolo apparso sul "Il Giornale di Vicenza" del 21.05.2004 relativo ai soggiorni all'estero organizzati dal Comune di Vicenza, parte attrice a pagina 8 della propria comparsa conclusionale lamenta che il convenuto l'ha accusata di andare "in vacanza a spese del Comune di Vicenza con i suoi familiari". Va precisato che nell'articolo suddetto si afferma "per fortuna hanno pagato la tariffa piena" dando, dunque, atto che l'attrice ha pagato il viaggio in questione. In realtà la problematica sollevata verte sul possesso o meno dei requisiti di età e residenza necessari per partecipare al viaggio (peraltro in toni non offensivi e sempre legati al ruolo dell'attrice all'interno del Comune).

Per quanto riguarda la lettera nella quale il convenuto si è rivolto al Commissario Prefettizio per chiedere di non prorogare i contratti dirigenziali, a pagina 4 della comparsa conclusionale parte attrice afferma che l'effetto è stato quello che il Commissario Prefettizio ha revocato l'incarico all'attrice. In relazione a ciò si osserva che le decisioni del Commissario Prefettizio prescindono dalla lettera predetta.

Più in generale, tutte le critiche rivolte dal convenuto all'attrice non hanno mai preso di mira la persona dell'attrice in quanto tale ma solo in riferimento al suo ruolo dirigenziale e senza superare i limiti di operatività dell'art. 51 c.p..

Ne consegue che la domanda attorea deve essere respinta.

per quanto riguarda la domanda di cancellazione di alcune frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta si ritiene che tali frasi siano connesse all'esercizio della difesa, tenuto conto dell'oggetto del processo. Tale istanza va pertanto respinta.

Le domande attoree vanno quindi rigettate.

Le spese di lite secondo soccombenza così come liquidate in dispositivo.

**P. Q. M.**

**Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:**

1. Rigetta le domande attoree;
2. condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 (di cui € 1.000,00 per diritti, € 17,50 per spese ed il residuo per onorari) oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 26.11.2010.



**IL GIUDICE**

**dott.ssa Stefania Lapi**

**IL CANCELLIERE**

*Antonio Carli*

**IL CANCELLIERE**

**DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 DIC. 2010**

**IL CANCELLIERE**

**IL CANCELLIERE**

*Antonio Carli*

Copia del presente atto inviata  
per la registrazione.

il 31 DIC. 2010

